



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N° 3 del 17/07/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
2.3 INATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	4
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.2 SEGRETERIA	4
3.2.1 PROTOCOLLO D'INTESA FIGC – LND – AIAC	4
3.2.2 VALORE BASE	4
3.2.3 FUSIONI APPROVATE	5
3.2.4 MUTAMENTO DENOMINAZIONE	5
3.2.5 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE	6
3.2.6 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	6
ECCELLENZA	6
PROMOZIONE	7

PRIMA CATEGORIA	7
SECONDA CATEGORIA	7
REGIONALE JUNIORES U19 ELITE	8
REGIONALE JUNIORES U19.....	8
3.2.7 SVINCOLI PER DECADENZA ART. 32 BIS NOIF	9
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>10</u>
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	10
4.1.1 ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	10
ALLIEVI REGIONALI U17	10
ALLIEVI REGIONALI U16	10
GIOVANISSIMI REGIONALI U15	11
GIOVANISSIMI REGIONALI U14	11
4.1.2 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI	11
4.1.3 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA	12
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	13
4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 1	13
4.2.2 ELENCHI CLUB GIOVANILI	13
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>13</u>
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	<u>13</u>
6.1 SEGRETERIA	13
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	13
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	<u>14</u>
7.1 SEGRETERIA	14
7.1.1 SCISSIONI APPROVATE	14
7.1.2 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA SCISSIONE	14
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	14
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>15</u>
8.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	15
<u>10. PROCURA FEDERALE</u>	<u>18</u>
<u>11. RETTIFICHE</u>	<u>18</u>
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO.....	18
<u>12. LEGENDA.....</u>	<u>18</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	18

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

-
- C.U. 25** [Protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC - Stagione Sportiva 2025-2026](#)
Si veda specifica sezione all'interno del presente Comunicato Ufficiale
-
- C.U. 32** [Modifica art. 137, introduzione comma 2bis CGS](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 18/A FIGC che introduce all'interno dell'art. 137 al comma 2bis del Codice di Giustizia Sportiva modalità rieducative alternative, per squalifiche superiori alle 8 giornate e ai 4 mesi, per i soli calciatori/calciatrici minori di età, da applicarsi anche ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.
-
- C.U.33** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Nessun provvedimento relativo ad associate del C.R. Lombardia
-
- C.U. 35** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Nessun provvedimento relativo ad associate del C.R. Lombardia.
-
- C.U. 37** [Modifica Regolamento Direttori Sportivi](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 20/A FIGC che introduce modifiche al Regolamento per i Direttori Sportivi.
-
- C.U. 38** [Modifica art. 11 quinquies NOIF](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 21/A FIGC che la modifica dell'articolo 11 quinquies della NOIF che costituisce e disciplina la Commissione Dirigenti Sportivi.
-
- C.U. 39** [Deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio riguardo il numero di sostituzioni opportunità di sostituzioni squadre Campionati Nazionali giovanili SGS stagione sportiva 2025/2026](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 22/A FIGC inerente alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, **per i soli campionati nazionali** di Settore Giovanile e Scolastico.
-
- C.U. 40** ["Valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" 2025/2026](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 23/A FIGC che indica a € 123,00= il valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione 2025/26.
-
- C.U. 41** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Nessun provvedimento relativo ad associate del C.R. Lombardia
-

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.3 INATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., hanno dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2025/2026:

	ACADEMY PONTOGLIESE ASD	(matricola 963475)
A.S.D.	ASSESE VALASSINA	(matricola 949563)
	CASTELLUCCHIO ASD	(matricola 953885)
	FIVE TO SEVEN S.C.S.D.ARL	(matricola 915912)
A.S.D.	SOVICO CALCIO	(matricola 59455)
S.S.	VERMEZZO	(matricola 65237)

La stessa, pertanto, viene dichiarata inattiva per la Stagione Sportiva 2025/2026 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 PROTOCOLLO D'INTESA FIGC – LND – AIAC

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l'Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

3.2.2 VALORE BASE

La FIGC con Comunicato Ufficiale Nr. 23/A del 16 luglio 2025 ha determinato il “valore base” ai sensi dell'art. 99, comma 1, delle NOIF, in **123,00 Euro** per la stagione 2025/26.

Tale parametro è da utilizzarsi a seguito del primo tesseramento dilettanti con vincolo biennale o della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, per corrispondere il Premio di Formazione Tecnica alle Società Formatrici, da ripartirsi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

3.2.3 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione delle seguenti fusioni:

Società **ASD BEREGUARDO 1951**
(matricola 964011),

sorta dalla fusione tra le società:

- VILLANOVA D ARDENGHI (matricola 943231)
- ASD BEREGUARDO 1951 (matricola 962049)

Società **ASD SALA GALBIATE 1974**
(matricola 964097),

sorta dalla fusione tra le società:

- SALA GALBIATE 1974 (matricola 675191)
- GALBIATE 1974 (matricola 932327)

Società **C.S. TREVIGLIESE S.S.D. A R.L.**
(matricola 964078),

sorta dalla fusione tra le società:

- C.S. TREVIGLIESE S.S.D. A (matricola 53180)
- MAPELLO SSD SRL (matricola 947024)

Società **ASD CIVIDATE PONTOGLIO FC**
(matricola 964068),

sorta dalla fusione tra le società:

- PONTOGLIESE 1916 A.S.D. (matricola 676210)
 - CIVIDATESE (matricola 935544)
-

3.2.4 MUTAMENTO DENOMINAZIONE

Si comunica l'approvazione della seguente pratica di cambio denominazione:

Matricola	Denominazione sociale precedente	Nuova denominazione sociale
935647	F.C.D. CHIARI A.S.D.	CASTELCOVATI CALCIO A.S.D.

3.2.5 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Fusioni per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società ASD BEREQUARDO 1951 (matricola 964011),	<ul style="list-style-type: none">• Seconda Categoria
Società ASD SALA GALBIATE 1974 (matricola 964097),	<ul style="list-style-type: none">• Prima Categoria• Allievi U17 Reg.li• Giovanissimi U14 Reg.li
Società C.S. TREVIGLIESE S.S.D. A R.L. (matricola 964078),	<ul style="list-style-type: none">• Allievi U17 Reg.li Elite• Allievi U16 Reg.li• Giovanissimi U15 Reg.li Elite• Giovanissimi U14 Reg.li
Società ASD CIVIDATE PONTOGLIO FC (matricola 964068),	<ul style="list-style-type: none">• Promozione• Regionale Juniores U19 Elite

3.2.6 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

ECCELLENZA

Società uscente, a seguito di fusione

- 1) 53180 C.S. TREVIGLIESE

Società ammessa da ripescaggio per completamento organico

- 1) 2710 A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO

PROMOZIONE

Società uscente per ripescaggio alla categoria: Eccellenza

- 1) 2710 A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO

Società uscente a seguito di rinuncia al campionato

- 1) 949211 SSDARL SPORT CASAZZA

Società uscente a seguito di declassamento

- 1) 65205 CPC SAN LAZZARO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 935647 CASTELCOVATI CALCIO A.S.D.
2) 945103 A.S.D. TEAM ORATORIO PUMENENGO
3) 43370 POL. ROSATESE

PRIMA CATEGORIA

Società uscenti per ripescaggio alla categoria: Promozione

- 1) 935647 CASTELCOVATI CALCIO A.S.D.
2) 945103 A.S.D. TEAM ORATORIO PUMENENGO
3) 43370 POL. ROSATESE

Società uscente a seguito di rinuncia al campionato

- 1) 951805 SCSD ORSA ISEO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 947223 A.S.D. ATLETICO SCHIAFFINO
2) 915602 A.S.D. AUDACE OSNAGO
3) 952963 A.S.D. CAROBBIO 2020
4) 68199 F.C. LAVENO MOMBELLO

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti, per ripescaggio alla categoria: Prima Categoria

- 1) 947223 A.S.D. ATLETICO SCHIAFFINO
2) 915602 A.S.D. AUDACE OSNAGO
3) 952963 A.S.D. CAROBBIO 2020
4) 68199 F.C. LAVENO MOMBELLO

Società uscenti, per errata corrige elenco pubblicato con CU n°34VB del 19.06.2025. Errore di sistema su organici.

- 1) 935536 ALTO LARIO CALCIO A.S.D.
- 2) 675575 U.S. ARDENNO BUGLIO

Società uscente, per rinuncia alla categoria e passaggio a Società di Puro Settore Giovanile

- 1) 675616 A.S.D. ORATORIO VERDELLO

Società ammesse, da ripescaggio per completamento organico

- 1) 675885 A.S.D. ARES REDONA
- 2) 962934 POLISPORTIVA PREVALLE 197
- 3) 206116 CGDS CALCIO MISINTO 1971 ASD
- 4) 930113 A.S.D. VIRTUS ACLI TRECELLA
- 5) 675728 ASDPOL CASTELNUOVO
- 6) 943203 LOMELLO ASD
- 7) 675296 G.S.D. ISSESE
- 8) 935807 POL. ORATORIO SAN GUALTERO ASD

Società ammessa, in sovrannumero, a seguito declassamento da categoria superiore

- 1) 65205 CPC SAN LAZZARO

REGIONALE JUNIORES U19 ELITE

Società uscente, a seguito di fusione

- 1) 53180 C.S. TREVIGLIESE

Società ammessa, da ripescaggio per completamento organico

- 1) 953670 ASD ACCADEMIA ISOLABERGAMASCA

REGIONALE JUNIORES U19

Società uscente, per ripescaggio alla categoria: Regionale Juniores U19 Elite

- 1) 953670 ASD ACCADEMIA ISOLABERGAMASCA

Società ammessa, da ripescaggio per completamento organico

- 1) 67527 VALMADRERA C.G. POL.

3.2.7 SVINCOLI PER DECADENZA ART. 32 BIS NOIF

Di seguito si pubblica elenco degli svincoli per decadenza – Articolo 32 BIS delle N.O.I.F.

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società	Stato Pratica
5662850	LOZZA	LEONARDO	24/02/2000	A.S.D. TREALBE CALCIO	RESPINTO
6850307	LAMPERTI	LUCA	04/11/2002	SAN MARCO ASD	RESPINTO
6782925	INZAGHI	TOMMASO	04/06/1998	SAN MARCO ASD	RESPINTO
5750078	VELAJ	ENRIK	07/03/2000	SAN COLOMBANO CALCIO ASD	RESPINTO
6769558	BRAIONE	MARCO	18/09/2009	A.S.D. UNITED FIONDA MONTENETTO	RESPINTO
6633217	AZZINI	PAOLO	13/08/2000	U.S. SERLE	RESPINTO
5532986	BERTOLETTI	LUCA	19/11/1999	A.S.D. PRIMAVERA STAGNOLMESE	RESPINTO
2256556	BORZI	MATTIA	23/08/2003	U.S.D. PIANENGHESE	RESPINTO
4429236	SANTINI	CARLO	24/04/1990	A.S.D. NUOVA USMATE	RESPINTO
Motivazione: richiesta non conforme a quanto previsto dalle N.O.I.F. (calciatori già svincolati)					

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

ALLIEVI REGIONALI U17

Società uscenti a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 676194 GHEDI 1978 A.C.D.

Società uscenti, a seguito di fusione

- 1) 53180 C.S. TREVIGLIESE

Società ammesse, per completamento organici

Allo stato attuale, nessuna ammissione per organico base completo

ALLIEVI REGIONALI U16

Società uscenti a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 676194 GHEDI 1978 A.C.D.

Società uscenti, a seguito di fusione

- 1) 947024 MAPELLO SSD SRL

Società ammesse, per completamento organici

Allo stato attuale, nessuna ammissione per organico base completo.

GIOVANISSIMI REGIONALI U15

Società uscente a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 676194 GHEDI 1978 A.C.D.

Società uscente, a seguito di fusione

- 1) 53180 C.S. TREVIGLIESE

Società ammesse, per completamento organici

Allo stato attuale, nessuna ammissione per organico base completo.

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

Società uscente a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 676194 GHEDI 1978 A.C.D.

Società uscente, a seguito di fusione

- 1) 947024 MAPELLO SSD SRL

Società ammessa, a seguito di fusione

- 1) 964078 C.S. TREVIGLIESE S.S.D. A R.L.

Società ammesse, per completamento organici

Allo stato attuale, nessuna ammissione per organico base completo

4.1.2 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI

Si comunica che nella giornata di domani, **Venerdì 18 Luglio 2025**, sarà pubblicato un **Comunicato Ufficiale straordinario** contenente le graduatorie delle competizioni provinciali necessarie ai completamenti organici regionali, essendo state ufficializzati da parte del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. gli elenchi delle Società secondo i livelli del Sistema di Qualità dei Club Giovanili, che costituisce parte dei criteri di assegnazione dei punteggi.

4.1.3 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società	Stato Pratica
-----------	---------	------	-----------------	---------	---------------

2345517	CORTI	LORENZO	05/06/2008	C.S. ROMANO BANCO	RESPINTO
3039743	FERRETTI	JACOPO	01/02/2009	U.S. ALDINI S.S.D. A.R.L.	RESPINTO
3054272	LOZZA	LORENZO	14/05/2009	A.C. PONTE SAN PIETRO SSDARL	RESPINTO

Motivazione: mancanza di requisiti previsti dalle N.O.I.F. (calciatori DILETTANTI)

3096099	BARBAGALLO	EDOARDO	02/08/2011	A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D.	RESPINTO
---------	------------	---------	------------	---------------------------	----------

Motivazione: richiesta non conforme a quanto previsto dalle N.O.I.F. (manca timbro società)

3721934	OGNA	SAMUELE	24/10/2016	A.S.D. VELA MESERO	ACCOLTO
3721935	OGNA	CHRISTIAN	24/10/2016	A.S.D. VELA MESERO	ACCOLTO
3065603	SCUMACI	GABRIEL RAMON	06/02/2012	ROZZANO CALCIO SRL SSD	ACCOLTO
3868524	VINCENTI	LEONARDO GIACOMO	19/09/2013	A.C. PONTE SAN PIETRO SSDARL	ACCOLTO
3397988	ROSCA	DANIELE	14/09/2010	A.S.D. CAVERNAGO	ACCOLTO
3018486	HAMOUC	HAMZA	27/09/2010	A.S.D. CAVERNAGO	ACCOLTO
3252990	CACCAMO	LEONARDO	24/08/2011	A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO	ACCOLTO
3450988	GIGI	GABRIELE	23/10/2014	A.S.D. CALCIO CANEGRATE	ACCOLTO
3929843	DONVITO	MATTIA	06/10/2016	A.S.D. VELA MESERO	ACCOLTO
3394008	PLATEROTI	GIORGIA	23/03/2009	A.S.D. ZANCONTI 2022	ACCOLTO
3590303	VILLANI	THOMAS	13/04/2012	VALBASCA LIPOMO ASD	ACCOLTO
3057108	LOOR MERO	JAISON GERARDO	12/11/2011	ACCADEMIA LAZZATE A.S.D.	ACCOLTO
3855764	ZUNINO	LEONARDO	27/07/2015	S.S.D. CENTRO SCHIAFFINO 1988 SRL	ACCOLTO
3132649	CAPORALE	CRISTIAN	25/10/2012	CLUB MILANO SSD ARL	ACCOLTO
3387425	BRUNO	SAMUELE	20/08/2012	S.S.D. CENTRO SCHIAFFINO 1988 SRL	ACCOLTO
3023546	SANCHEZ LLAMOJA	DIEGO ANDRES	10/04/2012	SEREGNO FBC SSD A R.L.	ACCOLTO
3704264	FISICHELLA	DIEGO	24/09/2014	S.C. UNITED A.S.D.	ACCOLTO

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 1

Si rende noto che in data 11 Luglio 2025 il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il **Comunicato Ufficiale Nr. 01** relativo alla Stagione Sportiva 2025/2026, lo stesso unitamente ai suoi allegati è consultabile al link:

[Comunicato Ufficiale N. 1 FIGC-SGS 2025/2026](#)

4.2.2 ELENCHI CLUB GIOVANILI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica elenco, redatto dal Coordinamento SGS Lombardia, relativo alle Società di Primo, Secondo livello e club non classificati secondo il Sistema di Qualità dei Club Giovanili della FIGC Settore Giovanile e Scolastico.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna Comunicazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 SCISSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione della seguente scissione:

La Società **U.S. COSIO VALTELLINO**
(matricola 64565)

ha generato scissione in:

J&C FUTSAL ASD (matricola 963973)

7.1.2 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA SCISSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Scissione per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società **J&C FUTSAL ASD**
(matricola 963973)

- Calcio a5 Serie C2
-

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

8.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.LOMBARDIA

Riunione del 10 luglio 2025

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Barbara Rota (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 20.06.2025 – Prot. n.31001/242 pfi 24-25/PM/mf, nei confronti di:

A.S.D. Ausonia Academy, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Popescu, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ausonia Academy, per avere lo stesso, al termine della gara Città di Cinisello – Ausonia Academy del 28.9.2024 valevole per il girone H del campionato Under 16 Provinciale, proferito a voce alta ed in modo da potere essere udito da tutti i presenti all'indirizzo dei componenti della squadra avversaria espressioni di contenuto offensivo e irrispettoso; lo stesso sig. Popescu, poi, nel corso del conseguente alterco accesi con il sig. T.P., calciatore minore e capitano tesserato per la A.S.D. Città di Cinisello, lo spintonava con violenza ed in modo minaccioso in corrispondenza della parte alta del petto”.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito, con particolare riferimento alla notifica degli atti nei confronti della società deferita:

premesse che

- Alla riunione del 10.07.2025 sono comparsi a mezzo collegamento telematico tramite l'applicativo “Teams”: l'Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale; l'Avv. Francesco Catapano per la società deferita, giusta procura in atti.
- Dichiarata l'apertura del dibattimento, il rappresentante della Procura si è riportato al deferimento e agli atti ad esso correlati, evidenziando che la condotta contestata emerge *per tabulas*, con conseguente pacifica responsabilità della società deferita in relazione ai comportamenti del sig. Francesco Popescu. Lo stesso ha quindi concluso richiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda per € 650,00, anche in ragione del fatto che la ASD Ausonia Academy in fase di indagini aveva raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS, ma non aveva tuttavia adempiuto all'onere di pagamento entro il termine perentorio previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
- Il difensore della società deferita, riportandosi agli atti difensivi già depositati, evidenzia che la tipologia di errore posto in essere per il caso di specie (ossia non avere provveduto al pagamento dell'ammenda concordata ex art. 126 C.G.S. nei termini perentori previsti) è da ritenere scusabile e chiede quindi l'archiviazione del procedimento. Sottolinea inoltre che la società deferita, successivamente alla notifica del deferimento, ha provveduto al pagamento dell'ammenda di € 250,00, giusta ricevuta di pagamento depositata in allegato alla memoria difensiva.

Osserva

I fatti posti alla base del deferimento devono ritenersi giudizialmente accertati sia, anzitutto, alla luce degli elementi di prova precisi e concordanti raccolti dalla Procura federale in fase di indagini, sia in virtù della mancata specifica contestazione dei fatti da parte della società deferita.

Pertanto, a fronte del comportamento tenuto dal sig. Francesco Popescu, può trarsi la prova giudiziale della responsabilità oggettiva della società deferita, in modo conforme alla richiesta avanzata dalla Procura Federale.

Occorre, d'altra parte, valutare se sia accoglibile la richiesta della Procura di applicare una sanzione "maggiorata" in virtù del mancato adempimento dell'accordo ex art. 126 CGS, inizialmente raggiunto dalla società deferita e poi non perfezionato, così come documentato in atti.

In proposito, si ritiene di richiamare l'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite (decisione/0115/CFA-2022-2023), già condiviso da Questo Tribunale, la quale ha fatto proprio e validato nella formazione più autorevole il principio di diritto prima affermato da altra decisione (Sez. I, decisione 0100/CFA-2022-2023 dell'8.5.2023), secondo cui *"l'inciso «se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure»" – previsto dagli artt. 73, 78 e 106 CGS per i giudizi in grado d'appello – "depone nel senso di consentire l'aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo". Ciò "porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell'atto di deferimento"*.

Su tali basi le SSUU della CFA hanno censurato la decisione del Tribunale di incrementare la sanzione pecuniaria "base" in virtù del fatto che *"l'inadempimento dell'accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell'ammenda [...] merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari"*.

Al riguardo, si è poi osservato come tale giustificazione non tenga conto *"del fatto che in primis l'attività degli Uffici Federali è l'effetto naturale dell'impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure aveva considerato"* delle specifiche circostanze in fatto evidenziate dalla reclamante che comportavano una valutazione più mite della violazione riscontrata e una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento affermato dalla CFA a Sezioni Unite, in quanto maggiormente rispondente alla struttura procedurale del rito disciplinare sportivo e ai parametri normativi fissati dal Codice di Giustizia FIGC. Invero, è lo stesso art. 126 CGS a prevedere, di fatto, che l'accordo così raggiunto, prima dell'esercizio dell'azione disciplinare, acquisisca forma definitiva solo con la completa esecuzione dello stesso, secondo una procedura che ricorda quella prevista in materia penale per l'oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p.

In caso di mancato adempimento, la Procura non possiede alcuna facoltà di procedere in modo coattivo all'esecuzione dell'accordo e il procedimento riprende il suo corso naturale, seguendo le forme del rito "ordinario", rispetto al quale la cognizione attribuita al Tribunale Federale è pacificamente piena, tanto

che – a livello teorico – potrebbe anche concludersi con un proscioglimento e che comunque, come ricordato dalle SS.UU. nella citata delibera, non pone alcun vincolo rispetto alla dosimetria della sanzione, *in melius* o anche *in peius*, purché la stessa sia ancorata alle risultanze in fatto e in diritto del procedimento. Di converso, non è ravvisabile nel CGS alcuna disposizione che preveda una “ulteriore” sanzione nei confronti del deferito, qualora non dia completa esecuzione all’accordo raggiunto.

Del resto, risulterebbe paradossale che il Tribunale Federale adito abbia il potere/dovere di valutare la congruità dell’accordo sulla pena eventualmente raggiunto in limine all’udienza *ex art. 127 CGS*, potendolo anche rigettare laddove ritenga non corretta la qualificazione dei fatti o congrua la sanzione applicata, ma al contempo sia vincolato alla richiesta della Procura federale nel rito ordinario in ragione di un previo accordo sulla pena raggiunto *ante* deferimento e non portato a completa esecuzione, sul quale non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione ove fosse divenuto definitivo.

Su tali basi giuridiche ed all’esito di un’attenta valutazione degli elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie in esame (in ossequio a quanto sostenuto anche dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 50/CFA/2023-2024/D), questo Tribunale ritiene che il fatto così come contestato e accertato giudizialmente giustifichi l’applicazione della sanzione dell’ammenda pari ad € 500,00, da ritenersi congrua rispetto al comportamento ascritto al tesserato della società deferita,.

Occorre infatti considerare che la società ASD Ausonia Academy ha provveduto in data 07.07.2025, prima dell’udienza, al pagamento della somma di € 250,00 a mezzo bonifico bancario e pertanto tale importo - *NON riconducibile al patteggiamento in quanto definitivamente risolto, come già spiegato in narrativa*- deve essere considerato come acconto sul maggior dovuto.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

A.S.D. Ausonia Academy alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento), riconoscendo il pagamento di € 250,00 eseguito dalla medesima società in data 07.07.2025 a mezzo bonifico bancario come acconto sul maggior dovuto a titolo di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

10. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione

11. RETTIFICHE

Rettifica Comunicato Ufficiale N° 1 del 04/07/2025

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Come da proposte deliberate dal Comitato Regionale Lombardia, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, come ufficializzato con proprio Comunicato n. 8 del 01.07.2025, alle seguenti nomine per quanto riguarda le Delegazioni Provinciali e la Delegazione Distrettuale della Lombardia:

.... *Omissis* ...

Si cancelli

Delegazione di Mantova

Componenti Crivelli Pier Paolo

Si scriva

Delegazione di Mantova

Componenti Nicolini Glauco

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 17/07/2025
